



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio 6

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

ENPA

LNDC

OIPA

LAV

LEIDAA

E pc:

**Regioni e
P.A. di Trento e Bolzano**

Oggetto: Articolo 11 del Decreto Legislativo 135/2022 - Campo di applicazione

In riferimento all'oggetto, si rappresenta che l'articolo 11, avente come rubrica "vendita a distanza al pubblico", si applica anche agli annunci inerenti le cessioni, le adozioni e gli affidamenti di animali nell'ambito della lotta al randagismo.

Tale disposizione, ove correttamente applicati i principi generali della L.Q. 281/91, non apporta maggiori oneri né per le associazioni né per le autorità locali. La corretta procedura, infatti, già prevede che gli animali recuperati dal territorio siano intestati al sindaco del comune territorialmente competente e che gli affidi o le adozioni siano effettuati assicurando le dovute garanzie sanitarie e di tracciabilità.

IL DIRETTORE GENERALE

***Dr. Pierdavide Lecchini**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993.